

Integrazione Manuale APC

Autotrasporto Persone e Cose

Aggiornamenti normativi

Gentile Lettore,

l'evoluzione costante delle normative coinvolte nei programmi d'esame per il conseguimento dell'Attestato di capacità professionale rende opportuna una integrazione dei contenuti relativi alla pubblicazione in oggetto.

Di seguito riportiamo i paragrafi aggiornati con le più recenti variazioni della normativa, evidenziando in verde le modifiche apportate.

L'aggiornamento riguarda i contenuti e non i quiz ministeriali, che sono rimasti invariati pur diventando comunque obsoleti a causa del cambiamento del contesto normativo nel quale sono applicati.

Paragrafo 1.3.2 "Stati aderenti alla CMR" - pag. 25

Il paragrafo viene modificato come di seguito:

"Attualmente gli Stati aderenti sono ~~circa quaranta, e per la precisione sono:~~

*Albania, Armenia, Austria, **Azerbaijan**, Belgio, **Bielorussia**, **Bosnia ed Erzegovina**, **Bulgaria**, Cipro, **Croazia**, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Grecia, Lussemburgo, Iran, Irlanda, Italia, **Kazakistan**, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, **Mongolia**, **Montenegro**, **Marocco**, Norvegia, Paesi Bassi, **Polonia**, Portogallo, Regno Unito, **Repubblica Ceca**, Romania, **Russia**, **Serbia**, **Siria**, **Slovacchia**, **Slovenia**, Spagna, Svezia, Svizzera, **Tagikistan**, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, **Ucraina**, **Ungheria**, **Uzbekistan**."*



16524. Stati aderenti alla CMR

Paragrafo 1.4.1 “Il contratto di trasporto di persone su strada” - pag. 32

Aggiunte le immagini 22039 e 20039:



22039. Elementi del contratto di trasporto di un servizio occasionale



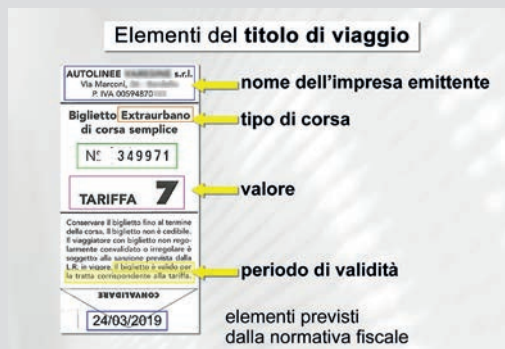
20039. Contratto di trasporto persone su strada

Paragrafo 1.4.2 “Titolo di viaggio” - pag. 33

Aggiunte le immagini 22054 e 22055:



22054. Caratteristiche del titolo di viaggio



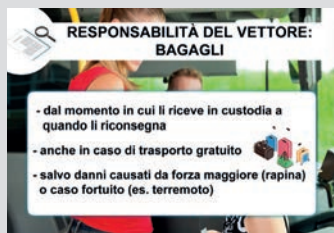
22055. Elementi del titolo di viaggio

Paragrafo 1.4.3 “Danni del trasporto di persone e responsabilità” - pag. 33

Aggiunte le immagini 22040, 22041 e 12384:



22040. Responsabilità nel contratto di trasporto di persone



22041. Responsabilità del vettore nel contratto di trasporto di persone: bagagli



12384. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Paragrafo 2.4.8 “La Società a Responsabilità Limitata” - pag. 43

A fine paragrafo, l'elenco puntato è così modificato:

- “La nomina di un collegio sindacale o di un revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno di questi limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni** di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni** di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.”

Paragrafo 3.3.5 “CCNL Autonoleggio - contratto di lavoro a tempo determinato” - pag. 70

Il paragrafo viene modificato come di seguito:

“Il contratto collettivo prevede un limite massimo di durata dei contratti a termine di **24 mesi**, con la possibilità di proporre un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite, per una sola volta e per una **durata non superiore a 12 mesi**.

Tali previsioni contrattuali vengono però limitate dal recente intervento normativo posto in essere con il DL 87/2018 che va a ridurre, a seconda dei casi, in 24 mesi la durata massima dei contratti a termine.”

Paragrafo 3.3.13 “CCNL Autonoleggio - permessi” - pag. 73

Il paragrafo viene modificato come di seguito:

“Il contratto collettivo disciplina una serie di permessi del quale il lavoratore può beneficiare in determinati momenti. In occasione della nascita di un figlio sono concesse al lavoratore **cinque giornate** di permesso retribuito, che dovranno essere godute entro **il quinto mese di vita del bambino**.

In caso di decesso di un familiare (genitore, fratello, coniuge, figlio) il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni, che diventano 5 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato fuori dalla provincia.”

Le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, ma non retribuiti.

Il lavoratore ha diritto

al permesso retribuito di 5 giorni per la nascita di un figlio



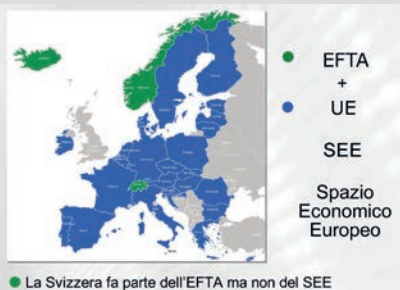
al permesso retribuito di 3/5 giorni per decesso di un familiare

12638. CCNL Autonoleggio - Permessi retribuiti

Paragrafo 3.5.3 “Reg. 561/2006/CE - ambito di applicazione” - pag. 82

Aggiornata immagine 9801 e aggiunta questa frase:

“Il **primo febbraio 2020** è entrato in vigore l'accordo di recesso Unione Europea - Regno Unito e Irlanda del Nord. Fino al **31 dicembre 2020** decorre il periodo di transizione nel corso del quale si continuerà ad applicare a questi paesi e in questi paesi il diritto dell'Unione.”



9801. Il SEE comprende i paesi dell'UE e i paesi dell'EFTA

Paragrafo 3.8.3 “Unione Europea (UE)” - pag. 107

Modificata la lista dei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea e aggiunto il testo seguente:

*“Fanno parte dell'Unione Europea: Austria, Bulgaria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.*

Il primo febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo di recesso Unione Europea - Regno Unito e Irlanda del Nord. Fino al 31 dicembre 2020 decorre il periodo di transizione nel corso del quale si continuerà ad applicare a questi paesi e in questi paesi il diritto dell'Unione.”



9844. Unione Europea

Paragrafo 4.2.10 “Componenti passivi” - pag. 113

L'elenco puntato è modificato come di seguito:

“Si riportano di seguito alcune particolarità inerenti i componenti passivi e le deduzioni forfetarie relative all'attività di autotrasporto di cose per conto terzi:

- le spese di manutenzione ordinaria (servono per mantenere la normale funzionalità del bene) relativa agli autoveicoli in leasing sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono state eseguite (ad esempio il costo per il tagliando dell'autoveicolo in leasing)*
- i pedaggi corrisposti per le tratte autostradali, per il passaggio di trafori, ecc. **sono deducibili se il pagamento avviene con mezzi diversi dal denaro contante (sono ammessi anche pagamenti in via mediata da terzi o con l'utilizzo di buoni e card)***
- le spese di telefonia sia fissa che mobile, dei veicoli utilizzati per il trasporto di merce dalle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per veicolo, sono interamente deducibili dal reddito (si noti che per tutte le altre imprese, per i professionisti e gli artisti la deduzione è ammessa nel limite dell'80% del costo)*
- le spese di manutenzione relative agli automezzi di proprietà dell'impresa, sono deducibili nel limite annuo pari al 25% del costo complessivo di tali beni risultante all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili (tra le spese di manutenzione sono comprese anche quelle relative alla sostituzione dei pneumatici dell'automezzo **per i quali è però prevista la deduzione integrale nell'esercizio in cui ha inizio l'utilizzo**)*
- è ammessa una deduzione forfetaria per le trasferte effettuate dai dipendenti di € 59,65 se fuori dal territorio comunale e di € 95,80 se effettuate all'estero*
- le imprese di autotrasporto rientranti nel regime delle imprese minori (imprese con ricavi annui non superiori a euro 400.000), hanno diritto a una deduzione forfetaria dal reddito calcolata in base ai trasporti effettuati nel periodo di imposta (oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nella Regione di appartenenze del Comune o nelle Regioni confinanti, oppure trasporti eseguiti oltre le Regioni confinanti)”*

Paragrafo 4.3.9 “Fattura” - pag. 122

Il secondo elenco puntato è modificato come segue:

“La fattura elettronica deve contenere le seguenti informazioni:

- data di effettuazione dell'operazione se diversa dalla data di emissione*
- **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura***

- numero progressivo che la identifichi in modo univoco
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione (ovvero sia chi effettua l'operazione, sia chi la riceve)
- partita IVA di chi emette la fattura (ma per motivi pratici è conveniente chiedere anche quella del cliente o il suo codice fiscale). Il numero di partita IVA attribuito dallo stato estero (UE), denominato VIES, del cliente è obbligatorio per le operazioni intracomunitarie
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi prestati
- data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
- base imponibile (il valore del bene o servizio sul quale poi si calcola l'IVA)
- valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto
- aliquota in percentuale e valore dell'IVA o eventuale riferimento di legge se l'operazione non è assoggettata al tributo
- numero e data di eventuali documenti di trasporto in caso di fattura differita
- estremi dell'eventuale dichiarazione di intento ricevuta (un cliente potrebbe richiedere, inviando un'apposita dichiarazione, di non applicare l'IVA perché si qualifica come esportatore abituale)
- se l'operazione è effettuata nei confronti di un soggetto passivo residente in altro stato UE deve essere inserita la dicitura "inversione contabile" (in inglese, "Reverse charge")

Paragrafo 4.3.10 "Obbligo di emissione" - pag. 123

La prima frase è modificata come segue:

"Di regola la fattura è emessa entro **dodici giorni** dall'effettuazione dell'operazione (si veda il paragrafo "Momento impositivo")."

Paragrafo 4.3.11 "Altri documenti di natura fiscale" - pag. 124

Tutto il paragrafo è stato sostituito dal seguente:

"Oltre alla fattura gli altri documenti rilevanti ai fini IVA sono:

- *ricevuta fiscale: può essere utilizzata in modo alternativo alla fattura, si tratta di un documento di cui è previsto un unico modello cartaceo unificato, utilizzabile da tutti i contribuenti. Pertanto l'autotrasportatore in luogo dell'emissione di una fattura immediata, può regolarmente emettere una ricevuta fiscale. La ricevuta va emessa, come avviene per la fattura, in duplice esemplare, con indicati i dati dell'emittente (l'impresa che ha effettuato il servizio), natura quantità e qualità dei beni e servizi, ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA (a differenza della fattura non sarà quindi indicato l'imponibile e l'imposta, ma vi sarà solo il totale)*

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, introdotto in via generalizzata dal 1 gennaio 2020, la ricevuta fiscale è utilizzabile solo in particolari casi. L'autotrasportatore, terminato il periodo transitorio di applicazione delle nuove disposizioni, non potrà più emettere ricevute fiscali in luogo della fattura, ma potrà alternativamente:

- *emettere la fattura*



10383. Altri documenti utilizzabili ai fini IVA



10818. Esempio di registratore di cassa telematico

- dotarsi di un registratore telematico per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri
- utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate che consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri incassati per ogni operazione effettuata, nonché la possibilità di predisporre del documento commerciale da rilasciare al cliente

Paragrafo 4.3.12 “Registri contabili e compilazione” - pag. 124

Il primo elenco puntato è stato modificato come segue:

“Il Decreto che regola l'IVA prevede anche una serie di registri obbligatori, e sono:

1. il registro IVA vendite
 2. il registro IVA acquisti
 3. ~~il registro IVA corrispettivi (utilizzato solo da chi si avvale del registratore di cassa)~~
- per completezza si ricorda che le imprese che adottano un regime fiscale semplificato devono anche adottare:
4. il registro dei beni ammortizzabili (si tratta di quei beni che sono utilizzati per l'attività d'impresa in un arco temporale lungo, ne sono un esempio: automezzi, arredi degli uffici, impianto elettrico, idraulico, ecc.), che può essere omesso nel caso in cui venga adottato il regime di contabilità ordinaria ed istituito il libro degli inventari”

Paragrafo 4.3.14 “Liquidazione dell'IVA” - pag. 125

Il secondo elenco puntato è stato modificato come segue:

“Le scadenze di versamento sono pertanto:

- 1° trimestre (gennaio-marzo), versamento 16 maggio
- 2° trimestre (aprile-giugno), versamento **20 agosto**
- 3° trimestre (luglio-settembre), versamento 16 novembre
- 4° trimestre (ottobre – dicembre), versamento il 16 marzo dell'anno successivo insieme ad un ricalcolo generale dell'anno solare appena terminato (tecnicamente non si parla mai di quarto trimestre ma di liquidazione annuale)”



10794. Scadenze versamento IVA

Paragrafo 4.3.15 “Regimi speciali e operazioni ad esigibilità differita” - pag. 126

Il primo elenco puntato è stato modificato come segue:

“Gli autotrasportatori di cose per conto terzi in ragione della particolarità del lavoro svolto godono di un regime speciale che offre i seguenti vantaggi:

- sono previste sempre quattro liquidazioni periodiche trimestrali
- la liquidazione dell'IVA viene eseguita entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (16 maggio, **20 agosto**, 16 novembre, 16 gennaio)
- sull'eventuale debito IVA non è richiesto alcun interess”

Paragrafo 4.4.2 “La tassa automobilistica - soggetto passivo” - pag. 128

L'elenco puntato è stato modificato come segue:

“Sono tenuti al versamento i soggetti (persone fisiche e giuridiche, come le società) che risultano:

- proprietari
- usufruttuari
- acquirenti con patto di riservato dominio
- **utilizzatori a titolo di locazione finanziaria alla data dell'ultimo giorno stabilito per il pagamento, dal Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti.”**

Paragrafo 4.4.4 “La tassa automobilistica - Pagamento e controlli” - pag. 129

Tutto il paragrafo è sostituito dal seguente:

“Dall’1/1/2020, la tassa automobilistica deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “pagoPA”.

I pagamenti possono essere effettuati sul sito o sull’applicazione mobile dell’ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- *le agenzie della banca*
- *l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA*
- *gli sportelli ATM abilitati dalle banche*
- *i punti vendita SISAL e Lottomatica*
- *gli uffici postali*

Rispetto al passato non è più possibile pagare la tassa automobilistica presso le agenzie di pratiche auto.”

Paragrafo 4.4.6 “Riduzione dei pedaggi autostradali” - pag. 129

Le ultime frasi del paragrafo sono eliminate:

~~*“Per gli eventuali transiti su determinate strade costiere, devianti obbligatoriamente sulla rete autostradale, è ammesso un rimborso del 40% della quota posta a carico dell’impresa di autotrasporto.*~~

~~*La procedura per la determinazione dell’importo rimborsabile prevede rimborsi maggiori per i veicoli meno inquinanti.”*~~

Paragrafo 4.4.10 “IMU” - pag. 133

L’ultimo capoverso è stato modificato:

*“Nel caso in cui siano intervenute delle variazioni, che non possono essere conosciute automaticamente dal Comune a seguito di presentazione del MUI (modello unico informatico), deve essere presentata la Dichiarazione IMU entro il **31 dicembre** dell’anno successivo alla variazione.”*

Paragrafo 6.4.2 “Trasporto con licenza comunitaria” - pag. 187

Modificata la lista dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e aggiunto il testo seguente:

“Fanno parte dell’Unione Europea:

*Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.*

Il primo febbraio 2020 è entrato in vigore l’accordo di recesso Unione Europea - Regno Unito e Irlanda del Nord. Fino al 31 dicembre 2020 decorre il periodo di transizione nel corso del quale i trasporti continueranno ad eseguirsi secondo il regime della Licenza comunitaria, sia per i trasporti internazionali diretti o provenienti dal Regno Unito con partenza/arrivo nell’Unione Europea, sia per i trasporti di cabotaggio.

Paragrafo 6.4.10 “Attraversamento dei trafori” - pag. 192

Il primo punto dell’elenco è stato modificato:

*“Monte Bianco - non sono ammessi al passaggio del tunnel i veicoli tipo “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” **ed “EURO 4”**”*

Paragrafo 6.5.1 “Normativa doganale” - pag. 205

L'immagine 16549 e gli ultimi due capoversi sono stati modificati:

*“Il territorio doganale della Comunità comprende il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione **del Comune di Livigno. dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.***

*Per territorio doganale italiano si intende il territorio italiano circoscritto dalla linea doganale: Livigno ~~e Campione d'Italia~~ **sono** ~~è~~ territorio **italiano** considerato extradoganale.”*

Paragrafo 6.6.2 “Trasporto comunitario” - pag. 224

Modificata la lista dei Paesi che fanno parte dell'Unione Europea e aggiunto il testo seguente:

“Fanno parte dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, ~~Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord~~, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Il primo febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo di recesso Unione Europea - Regno Unito e Irlanda del Nord. Fino al 31 dicembre 2020 decorre il periodo di transizione nel corso del quale i trasporti continueranno ad eseguirsi secondo il regime della Licenza comunitaria, sia per i trasporti internazionali diretti o provenienti dal Regno Unito con partenza/arrivo nell'Unione Europea, sia per i trasporti di cabotaggio.

Paragrafo 7.6.6 “Limiti di sagoma e carichi sporgenti” - pag. 265

Il secondo capoverso è stato integrato come segue:

*“Non può mai sporgere in lunghezza dalla parte anteriore **(ad eccezione delle sole strutture porta biciclette per autobus).**”*

Paragrafo 7.16.7 “Strutture portabagagli, portasci e portabiciclette degli autobus” - pag. 293

Il testo del paragrafo è stato sostituito tutto dal seguente:

*“**Nella parte posteriore degli autobus possono essere applicate strutture portabiciclette, portasci o portabagagli, mentre nella parte anteriore possono essere applicate le sole strutture portabiciclette.***

In particolare le strutture posteriori non possono eccedere la lunghezza di 1,20 m (comprensiva del carico), la larghezza dell'autoveicolo oppure la larghezza di 2,35 m per autoveicoli con larghezza 2,50 m e l'altezza di 2,50 m da terra quando installata. Le sole strutture portabiciclette anteriori non possono eccedere la lunghezza di 0,80 m (comprensiva del carico) e la larghezza di 2,00 m. La massa trasportabile dalla bauliera risulta dalla carta di circolazione.”

Paragrafo 8.7.2 “Passi e trafori” - pag. 311

Il primo punto del terzo elenco è modificato:

*“il traforo del Monte Bianco (è consentito il transito a tutti i veicoli tranne ai mezzi pesanti classificati “Euro 0, **1, 2, 3 e 4**”)”*